

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 3 aprile 2025, n. 76

Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (agrivoltaica) da realizzarsi nei Comuni di Cellino San Marco (BR), Mesagne (BR) e Brindisi, località "Specchione", di potenza nominale prevista pari a 41,45 MWp in DC e 35,00 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse. Proponente: Luminora Specchione S.r.l. (P.Iva 15448121002) con sede legale in Milano (MI), via Mike Bongiorno n. 13.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il D.M. 21 giugno 2024. "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di

energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- l'art.12 del dlgs 387/2003 e s.m.i risulta applicabile al procedimento *de quo* in ragione di quanto disposto dall'art.15 del citato d.lgs 190/2024, non avendo il proponente esercitato la facoltà di opzione contemplata dal comma 2 dell'art.15;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente*

presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;

2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... *gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;*
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
 - la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
 - con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER;
 - il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

RILEVATO CHE:

- la **Luminora Specchione S.r.l.** (per brevità Società o Proponente), con nota acquisita al prot. n. 8160 del 27/07/2021, presentava istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da realizzarsi nei Comuni di Cellino San Marco, Mesagne e Brindisi (BR), località “Specchione”, di potenza nominale prevista pari a 42,98 MWp in DC e 35,00 MW in AC, nonché delle

opere e infrastrutture connesse; istanza che veniva acquisita, nel portale telematico regionale, con il **Cod. Id. 1RCCNG4**;

- con nota acquisita al prot. n. 1316 del 15/02/2022, la Società istante rendeva noto che il progetto di cui alla predetta istanza era stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale del competente Ministero della Transizione Ecologica ed il relativo procedimento risultava, pertanto, in itinere;
- con nota prot. n. 3350 del 20/04/2022, la Sezione regionale procedente, a valle della verifica formale sull'istanza di cui al prot. n. 8160/2021, invitava la Società ad integrare, nel termine di 30 giorni, con la documentazione risultata mancante e, comunque, necessaria per la procedibilità dell'iter amministrativo;
- con nota del 25/05/2023, acquisita al prot. n. 9216 del 26/05/2023, la Proponente, nel comunicare che il Consiglio dei Ministri, con Deliberazione del 04/05/2023, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di cui trattasi, sollecitava l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica con l'invito a concluderlo entro il termine massimo di 60 giorni previsto dalla normativa vigente (art. 12, comma 4, D. Lgs. 387/2003 così come modificato dall'art. 47 D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023);
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 8830 del 06/06/2023, acquisita, in pari data, con il prot. n. 9645, notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, emanata nella seduta del 04/05/2023 (rif. nota MASE prot. n. 84929 del 25/05/2023), relativa all'esito favorevole del sub-procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal MASE, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis) della Legge n. 400/1988 in seguito al parere tecnico istruttorio negativo reso dal Ministero della Cultura con nota n. 1586 del 15/07/2022;
- con nota prot. n. 10819 del 07/07/2023, la Sezione Transizione Energetica, preso atto della sopra menzionata Deliberazione, evidenziata la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A., invitava la Società a trasmettere l'istanza alla Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di autorità preposta al rilascio del prescritto titolo paesaggistico. Nelle more, i termini del procedimento, ex art. 12 co. 4 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 1, del R.R. n. 13 del 4 giugno 2015, venivano sospesi con assegnazione del termine di 30 giorni per ottemperare al deposito di quanto richiesto;
- con nota del 04/08/2023, acquisita, in pari data, con il prot. n. 11999, la Società, nel comunicare l'avvenuto allineamento agli esiti della procedura ambientale, sul portale telematico regionale, della documentazione progettuale, trasmetteva le integrazioni documentali richieste dalla Sezione regionale con le note prot. 3350 del 20/04/2023 e n.10819 del 05/07/2023;
- a valle delle integrazioni effettuate, la Proponente, con nota del 14/09/2023, acquisita, in pari data, con il prot. n. 12702, sollecitava il rilascio del titolo autorizzativo per decorrenza dei termini di legge;
- esaminata la documentazione trasmessa, l'Ufficio regionale accertava la persistenza di anomalie formali, ostative alla procedibilità dell'istanza;
- con nota prot. n. 14364 del 03/11/2023, la Sezione Transizione Energetica, al fine di consentire l'acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/ Enti coinvolte, convocava, per il giorno 21/11/2023, la Conferenza di Servizi, da tenersi in modalità videoconferenza, per l'esame del progetto in oggetto. Con la medesima comunicazione, l'Ufficio regionale invitava la Società, nel termine di 15 giorni antecedenti alla convocata conferenza, a rendere disponibile, sul portale telematico regionale, quanto richiesto tale da consentire a tutti gli Enti coinvolti il compiuto esame del progetto e comunque, a rendere procedibile l'iter autorizzativo;
- con nota del 10/11/2023, acquisita al prot. n. 14679 del 13/11/2023, la Proponente comunicava, in ottemperanza a quanto richiesto con nota prot. n. 13364 del 03/11/2023, l'avvenuto deposito della documentazione necessaria al prosieguo dell'iter istruttorio. In riferimento alla richiesta regionale di formalizzare l'istanza per il rilascio del titolo paesaggistico, la società evidenziava che: *"il procedimento di A.U. in questione rinviene da un provvedimento di VIA rilasciato dal Consiglio dei Ministri e, così come statuito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Basilicata, Sentenza n. 00426/2023 del 28/06/2023), deve ritenersi che anche la VIA sostitutiva ex art. 7, comma 1, D.L. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022,*

approvata con Deliberazione del Consiglio de Ministri ex art. 5, comma 2, lett. c bis), L. n. 400/1988, comprende l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, se, come nella specie, la relativa istanza è stata corredata da un'eshaustiva relazione paesaggistica. Ad ulteriore conferma di quanto appena esposto, si rappresenta che la Provincia di Brindisi, ente competente al rilascio del titolo paesaggistico, con nota Prot. 0031434 del 07/10/2022, che ad ogni buon fine si trasmette unitamente alla predetta documentazione integrativa, ha già espresso il proprio parere di compatibilità paesaggistica nell'ambito del procedimento di VIA ministeriale, parere tra l'altro citato (così come sono ampi i richiami al paesaggio e, in particolare, al PPTR della Regione Puglia) e superato dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, la quale ha ritenuto prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli espresse dal MASE”;

- con nota prot. n. 38015 del 16/11/2023, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 14806, la Provincia di Brindisi - Area 4 - Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente, comunicava la propria competenza al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del R.R. n. 26/2011 e n. 26/2013;
- nel corso della prima seduta della **Conferenza dei Servizi del 21/11/2023**, data lettura dei pareri acquisiti, la Sezione Transizione Energetica, in esito alla verifica condotta su quanto depositato dalla Società, evidenziava la necessità di completare la documentazione progettuale con le opere utenza e di rete, e produrre, al fine di dimostrare l'attuale disponibilità delle aree, i contratti preliminari per la costituzione del diritto di superficie e di servitù. Con riferimento alla nota pervenuta dall'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise (rif. prot. n. 220537 del 14/11/2023), la Proponente precisava che in data 15/11/2023 aveva proceduto a formalizzare l'istanza per il rilascio del parere di competenza per la linea AT e MT. Inoltre, in riferimento a Terna S.p.A., evidenziava che a breve si sarebbero conclusi i lavori in corso di cui al tavolo tecnico avviato per la definizione del progetto della futura S.E. 380/15 kV e che il Gestore di rete avrebbe rilasciato, a breve, il proprio benestare. L'Ufficio regionale, tenuto conto del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n. 42/2004, non potendo ritenersi l'autorizzazione paesaggistica automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A., invitava la Società a formalizzare l'istanza per il rilascio del provvedimento in materia paesaggistica. Inoltre, precisava che l'Autorità Competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 4/2012, è individuata nel Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Pertanto al fine del rilascio del relativo parere, la Società avrebbe dovuto formalizzare istanza presso la Provincia e il Consorzio di Bonifica, territorialmente competenti. In ultimo, preso atto dell'avvio di un confronto con il Comune di Cellino San Marco per la individuazione di misure di mitigazione, ex D.M. 10/09/2010 e L.R. 28/2022 e s.m.i., l'Ufficio precedente invitava la Società ad estendere il confronto anche alle altre amministrazioni, territorialmente interessate dal progetto. Preso atto delle posizioni così espresse, l'Ufficio regionale aggiornava la seduta a nuova data da comunicarsi nel prosieguo;
- con nota prot. n. 14560 del 05/12/2023, la Sezione regionale, nel trasmettere il verbale della Conferenza testé citata, reiterava l'invito a formalizzare l'istanza per il rilascio del provvedimento in materia paesaggistica. In riferimento alla nota pervenuta dal Comune di Brindisi, prot. n. 129068 del 27/11/2023, preso atto di quanto dichiarato in merito al profilo qualitativo dell'impianto, ovvero: “... dalle ricerche d'ufficio, si rileva che la società proponente non svolge attività connesse con l'attività agricola; dalla disamina della documentazione non emerge un piano dettagliato dell'attività agricola; dalla documentazione tecnico – grafica si evince che il progetto non rispetta i requisiti di cui alle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici – giugno 2022, elaborate dal coordinamento del Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l'energia ...” la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Brindisi della Regione Puglia veniva sollecitata a far pervenire un proprio contributo in merito alla parte agronomica dell'impianto in progetto;
- con nota acquisita al prot. regionale n. 33086/2024 del 20/01/2024, la Società comunicava l'avvenuta

- formalizzazione dell'istanza per il rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 91 NTA PPTR presso la competente Sezione regionale;
- con nota del 12/01/2024, acquisita al prot. regionale n. 36533/2024 del 23/01/2024, la Proponente rendeva nota la conclusione del tavolo tecnico avviato, a suo tempo, con Terna S.p.A. a valle del quale, ottenuta l'assegnazione dello stallo, aveva provveduto a trasmettere il progetto per la connessione dell'utenza ai fini del rilascio del relativo benestare; invitava, pertanto, la Sezione Transizione Energetica a convocare la seconda riunione di Conferenza di Servizi avendo provveduto al deposito della documentazione richiesta;
 - con nota del 31/01/2024, acquisita al prot. regionale n. 55158/2024 dell'01/02/2024, in riscontro al parere non favorevole pervenuto dal Comune di Brindisi, di cui al prot. n. 129068 del 27/11/2023, la Luminora Specchione S.r.l. controdeduceva, nel merito, alle valutazioni urbanistiche e paesaggistiche espresse dall'Ente comunale;
 - con nota prot. n. 331536/2025 del 02/07/2024, l'Ufficio regionale procedente convocava, per il giorno 17/07/2024 alle ore 10:00, una nuova seduta di Conferenza di Servizi, in modalità videoconferenza e sincrona (simultanea). Inoltre, preso atto dell'avvenuto caricamento, sul portale regionale, della documentazione integrativa richiesta in esito alla prima Conferenza di Servizi, accertata la persistenza di anomalie formali, invitava la Società a provvedere in tal senso;
 - con nota del 10/07/2024, acquisita, in pari data, al prot. n. 351668/2024, la Società, trasmetteva le proprie controdeduzioni in riscontro al parere rilasciato dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia (rif. prot. 0012526 del 13/11/2023);
 - con nota prot. n. 359737/2024 del 16/07/2024, l'Ufficio procedente, preso atto della richiesta di rinvio di cui alla nota prot. n. 0357826 del 15/07/2024 pervenuta dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, comunicava il differimento della seduta al 05/08/2024;
 - con nota del 17/07/2024, acquisita, in pari data, al prot. regionale n. 362871/2024, la Proponente trasmetteva, in riscontro alle note di cui ai prott. nn. 38015 del 16/11/2023 e 0022722 del 10/07/2024 pervenute dalla Provincia di Brindisi – Settore Ambiente, le proprie controdeduzioni;
 - con pec del 02/08/2024, acquisita, in pari data, con il prot. n. 395249/2024, la Società comunicava di aver provveduto ad allineare e caricare, sul portale regionale, tutta la documentazione di progetto così come validata in fase di V.I.A. ministeriale;
 - con nota del 05/08/2024, acquisita, in pari data, con il prot. n. 398473/2024, la Società trasmetteva, in riferimento al Codice Pratica 202000711, il benestare al progetto di cui trattasi rilasciato dal Gestore di rete, Terna S.p.A.;
 - nel corso della **seconda seduta del Conferenza dei Servizi del 05/08/2024**, la Sezione Transizione Energetica, preso atto dei pareri acquisiti e delle comunicazioni pervenute dal Comune di Brindisi, dalla Provincia di Brindisi - Settori Viabilità ed Ambiente, dalle altre articolazioni regionali, e delle rispettive richieste di integrazioni documentali, invitava la Luminora Specchione S.r.l. a depositare la documentazione tecnico – progettuale necessaria per il rilascio di eventuali pareri favorevoli. La Società si dichiarava *“disponibile ad un rinvio dei lavori di Conferenza di Servizi al fine di instaurare un confronto con le articolazioni regionali che hanno trasmesso pareri/richieste e che non sono presenti in Conferenza sincrona”*. Il Comune di Mesagne, intervenuto alla seduta, dava atto della bozza di Convenzione contenente le misure compensative, ai sensi dell'allegato 2 del D.M. 10.09.2022, concordate con la Società. Preso atto delle posizioni così espresse, l'Ufficio regionale aggiornava la seduta a nuova data da comunicarsi nel prosieguo;
 - con nota prot. n. 407857/2024 del 12/08/2024, la Sezione regionale trasmetteva il verbale relativo alla seduta di Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 05/08/2024; contestualmente, convocava, per il giorno 16/09/2024, una nuova seduta conferenziale al fine di superare le riserve espresse dagli enti coinvolti nel procedimento. A tal proposito, invitava il Consorzio di Bonifica, quale Gestore dei reticoli idrografici, a far pervenire le proprie determinazioni in merito alle interferenze segnalate dal Servizio Autorità Idraulica (prot. n. 90800 del 20/02/2024 e prot. n. 0362875 del 17/07/2024); invito esteso

anche alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Brindisi, quali Enti competenti al rilascio dei rispettivi pareri/nulla osta in ambito ambientale/paesaggistico, a far pervenire le rispettive valutazioni sulle integrazioni/controdeduzioni espresse dalla Società sui pareri, non favorevoli, espressi;

- con nota prot. n. 418197/2024 del 27/08/2024, la Società, in riferimento alle misure di compensazione di cui alla normativa settoriale, trasmetteva la bozza di Convenzione da finalizzarsi con il Comune di Brindisi;
- con nota del 04/09/2024, acquisita, in pari data, con il prot. n. 428298/2024, la Società riscontrava il parere reso dal Dipartimento Agricoltura, Servizio Territoriale Brindisi, della Regione Puglia trasmettendo una "relazione di rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario" finalizzata a rappresentare le caratteristiche attuali dell'area di impianto;
- con nota prot. n. 445277/2024 del 16/09/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 445341/2024, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia comunicava la sua impossibilità a partecipare alla indetta conferenza del 16/09/2024. Con specifico riferimento al parere di compatibilità paesaggistica reso e alle controdeduzioni espresse dalla Società durante la seduta conferenziale del 05/08/2024, detta Sezione confermava quanto già precedentemente espresso;
- nel corso della terza seduta della **Conferenza dei Servizi del 16/09/2024**, in riferimento ai contributi pervenuti dalla Sezione UNMIG del MASE, dalla Sezione Demanio e Patrimonio e dall'ANSFISA, la Società dichiarava di essersi attivata per le rispettive verifiche preliminari di interferenza. Il Comune di Cellino San Marco (BR), intervenuto, rendeva nota la bozza di Convenzione contenente le misure compensative di cui al D.M. 10/09/2022. Il Responsabile del Servizio Territoriale Brindisi, afferente alla Sezione Coordinamento dei servizi territoriali della Regione Puglia, comunicava che, in virtù delle pervenute integrazioni documentali trasmesse dalla Società, l'ufficio aveva provveduto a rivalutare il parere non favorevole espresso nella precedente C.d.S. del 05/08/2024 condizionando il rilascio del nulla osta al rispetto di prescrizioni tese al non coinvolgimento, nell'ambito delle aree di progetto, dei terreni identificati al Fg. 2 p.lle 69-785-786-42-154-597-598-692 del Comune di Cellino San Marco per l'insistenza di n. 236 piante di ulivo in buono stato vegeto-produttivo e di quelli censiti al Fg 187 p.lle 75-76 del Comune di Brindisi a causa della presenza di un frutteto ed un uliveto produttivo; tale condizionamento avrebbe richiesto necessariamente una modifica ed adattamento progettuale. Alla luce di quanto emerso, la Sezione Transizione Energetica invitava la Società a depositare il nuovo layout progettuale depurato delle aree individuate dal Servizio Territoriale Brindisi. Preso, dunque, atto della disponibilità della società ad integrare ed adeguare il progetto nei termini anzidetti, l'Ufficio regionale aggiornava i lavori conferenziali ad altra data da comunicarsi nel prosieguo. Con nota prot. n. 459080/2024 del 23/09/2024, la Sezione Transizione Energetica, trametteva il relativo verbale e convocava, per il giorno 07/10/2024, la Conferenza di Servizi, decisoria, da tenersi in modalità videoconferenza;
- con nota del 07/10/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 486298/2024, il Comune di Brindisi trasmetteva la Delibera di Giunta Comunale n. 374 del 21/11/2023, con la quale l'Ente aveva provveduto ad approvare lo schema di convenzione relativa alle misure di compensazione ambientale da finalizzarsi con la Proponente a valle della quantificazione effettuata in sede autorizzativa;
- con nota prot. n. 492238 del 09/10/2024, acquisita al prot. regionale n. 513124/2024 del 21/10/2024, il Comune di Brindisi confermava il proprio parere non favorevole all'intervento (*rif.* prot. n. 129068 del 27/11/2023);
- nel corso della seduta di **Conferenza dei Servizi, decisoria, del 07/10/2024**, la Società, in riferimento alla nota pervenuta da ANSFISA, comunicava di aver provveduto a depositare sul portale regionale l'elaborato attestante la verifica richiesta. Il Dirigente *ad interim* del Servizio Territoriale Brindisi, nel precisare che nel parere prot. n. 0484021 del 04/10/2024 risultava erroneamente citata la particella 692 (estranea al progetto) in luogo della n. 602, manifestava parere favorevole all'intervento in oggetto. Alla luce dei pareri acquisiti e rispettive risultanze, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, ivi incluse l'attuazione delle misure di compensazione

per come riferite, la Sezione Transizione Energetica dichiarava conclusi i lavori avendo rilevato il segno prevalentemente favorevole. Con successiva nota, prot. n. 498405/2024 del 14/10/2024, questo ufficio regionale trasmetteva il verbale della riunione anzidetta, rinviando la formalizzazione della comunicazione della conclusione del procedimento all'esito favorevole degli ultimi adempimenti finali e prescrittivi per quanto di rispettiva competenza;

- con nota prot. n. 548445/2024 del 07/11/2024, la Sezione Transizione Energetica trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001;
- con nota prot. n. 567575/2024 del 18/11/2024, la Luminora Specchione S.r.l. trasmetteva evidenza dell'ottenimento di un nuovo benessere da parte di Terna "in virtù di un allineamento particellare, resosi necessario per proseguire con l'iter del distributore" con la precisazione che "Nulla è cambiato rispetto a prima, solo un adempimento formale di cui ovviamente facciamo partecipe il vostro ufficio";
- il Comune di Brindisi, con nota acquisita al prot. n. 615875/2024 dell'11/12/2024, notificava l'attestazione di avvenuta pubblicazione con il nr. di registro 5364 dell'08/11/2024;
- con note acquisite, rispettivamente, al prot. n. 630639/2024 e n. 630647/2024 del 18/12/2024, la Società trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni effettuate sui giornali, nonché le evidenze delle avvenute pubblicazioni sull'Albo Pretorio del Comune di Cellino San Marco (pubblicazione n. reg. 1443 del 21/11/2024), Mesagne (pubblicazione n. reg. 4363 del 15/11/2024) e Brindisi (pubblicazione n. reg. 5364);
- con nota n. 29605/2024 del 21/01/2025, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, per l'impianto in oggetto;
- con pec del 26/02/2025, la Luminora Specchione S.r.l. comunicava che "giusta delibera **dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 febbraio 2025**, la nuova sede legale della società è stata trasferita in Milano, Via Mike Bongiorno 13";
- con pec del 27/02/2025, acquisita, in pari data, con il prot. n. 106483/2025, la Società trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo, sottoscritto, dal rappresentante legale *pro-tempore*, in data 26/02/2025;
- con nota acquisita al prot. n. 108657/2025 del 28/02/2025 la Società comunicava di aver provveduto a depositare, sul portale telematico regionale, nella Sezione "Progetti Definitivi", la documentazione propedeutica al rilascio del titolo di Autorizzazione Unica, richiesta dalla Sezione Regionale con la nota prot. n. 29605/2024 del 21/01/2025;

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 84929 del 25/05/2023 ha comunicato che, nella riunione del 4 maggio 2023, è stata emanata la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito al procedimento in oggetto.

"[...] **DELIBERA**

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto agrivoltaico con produzione agricola e di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da ubicarsi in località Specchione in agro dei comuni di Brindisi, Cellino San Marco e Mesagne (BR) con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, proposto dalla Luminora Specchione s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 22 dell'11 luglio 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

Il testo integrale del Provvedimento, corredato del Parere negativo n. 1586 del 15/07/2022 del Ministero

della Cultura e del Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 22 dell'11/07/2022, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi di collegamento ipertestuale:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8050/11840>.

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/842335>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/845111>

- **Ministero della Difesa – Comando Militare Esercito Puglia**, nota prot. M_D AC9641C REG2024 0002806 del 02/02/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 60920/2024.

*“[...] **ESPRIME**, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l'esecuzione dell'opera.*

*2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, **questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.***

*Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'**Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture** di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:*

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **Ministero della Difesa - Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Sud**, nota prot. n. 0038906 del 17/11/2023, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 14897.

“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella nota in riferimento c).”

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale**, con nota prot. n. 151361 del 13/08/2024, acquisita, con il prot. n. 411423/2024 del 19/08/2024, richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio regionale, ritiene assolto, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica considerato che:

la Società ha trasmesso con nota del 09/09/2024, acquisita, in pari data, con il prot. n. 428703, la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” con la quale, il progettista dell'impianto in oggetto, ing. Francesco Ambron, ha dichiarato “di aver eseguito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale infrastrutture sicurezza (IS) alla pagina <https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 07/08/2023 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti”.

- **Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi**, nota prot. 0013821 del 13/08/2024.

Parere favorevole condizionato

*"[...] si rileva che il progetto **è conforme** ai criteri e alle norme di prevenzione incendi, precisando che il suddetto parere è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui appresso:*

- 1. Per quanto non diversamente specificato e/o dettagliato, la macchina AT/MT dovrà avere un sistema di contenimento dimensionato secondo le specifiche norme tecniche vigenti. In assenza di ulteriore specifica valutazione, sia rispettata a tal proposito la Norma CEI EN IEC 61936-1, garantendo in tal caso una capacità del 120% del liquido presente nei trasformatori (p.to 8.8.1.3);*
- 2. Per quanto non espressamente o chiaramente dettagliato nella documentazione progettuale, sia garantito il rispetto di tutte le distanze di sicurezza di cui al p.to 2 – Titolo II del D.M. 15/07/2014 per tutte le macchine;*
- 3. Sia ulteriormente prolungato il muro REI 120 tra la macchina AT/MT ed il fabbricato limitrofo, al fine di garantire che la distanza di sicurezza interna priva di protezione sia sempre pari a 5,00 m (p.to Tabella 1 allegata al Decreto di cui sopra);*
- 4. Sia adottata idonea segnaletica atta a garantire la completa fruibilità degli estintori e degli altri dispositivi di sicurezza in qualsiasi situazione di esercizio, segnalante l'ubicazione degli stessi e conforme alla vigente normativa;*
- 5. Per quanto non espressamente indicato, risultino osservate le regole tecniche e le norme tecniche vigenti applicabili e fatti salvi i diritti di terzi.*

I lavori dovranno essere eseguiti, in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato, nel rispetto delle regole tecniche vigenti relative alle attività previste.

Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/08, con particolare riferimento all'allegato IV.

A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione e di quella richiesta, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4."

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Territoriali e di Vigilanza – Divisione XII – Ispettorato Territoriale (Case del Made in Italy) Puglia Basilicata e Molise**, nota prot. n. 10350 del 17/01/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 0026691/2024.

Per la Sezione ad Alta Tensione:

*"Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno trasmessa il 15/11/2023 con la quale la società **LUMINORA SPECCHIONE S.r.l.** si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto".*

la Società ha depositato, sul portale telematico regionale, attestazione di conformità ai sensi dell'art. 56 comma 3 del D. Lgs. N. 259/2003, firmata dal legale rappresentante in data 08/11/2023.

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, nota prot. n. 0065940/2024 del 06/02/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 66202/2024 con la quale richiama circolare di cui alla **nota prot. n. A00079/10152 del 25/08/2021** in ordine alla modalità di verifica di eventuali interferenze con le "terre gravate da usi civici".

In riscontro al suddetto parere, la Società, in data 15/01/2025, ha depositato, sul portale telematico regionale, l'asseverazione resa ai sensi della L. n. 1766/1927 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la

quale il progettista, l'ing. Francesco Ambron, ha attestato *“La non ricadenza dell'impianto in aree gravate da usi civici.”*

- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nota acquisita al prot. I. n. 0396676/2024 del 05/08/2024**

[...]

“Si ritiene, pertanto, che il progetto di “impianto agrivoltaico, da realizzarsi nei comuni di Cellino San Marco, Mesagne e Brindisi (BR), località “Specchione”, di potenza nominale prevista pari a 42,98 MWp in DC e 35,00 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse, come descritto negli elaborati progettuali:

- *contrasti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR;*
- *determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi;*
- *comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito “Campagna Brindisina”.*

Si rilascia parere non favorevole”.

In riferimento al suddetto parere, la Società, in seno alla seduta conferenziale del 05/08/2024, riscontrava e controdeduceva come di seguito riportato:

[...]

- *quanto alla valutazione del carattere agrivoltaico del progetto:*

1. *è palesemente fuori competenza atteso che la valutazione è estranea alla, per l'appunto, competenza della Regione paesaggio e, peraltro, è stata ampiamente esaurita in sede di VIA ministeriale in cui il carattere agrivoltaico del progetto è stato reso oggetto di analitica disamina;*
2. *si fonda su presupposti in fatto errati atteso che il progetto è un agrivoltaico antecedente all'entrata in vigore delle linee guida in materia di impianti agrivoltaici e che il prospetto riportato in stralcio nel parere è stato redatto nell'ignoranza delle inesistenti (all'epoca) medesime linee guida tanto da risultare non pertinente ai fini della valutazione.*

- *quanto alla compatibilità paesaggistica del progetto:*

1. *si pone in palese distonia rispetto alla valutazione effettuata (ed esaurita) in senso positivo in sede di VIA ministeriale;*
2. *non tiene conto dell'inapplicabilità agli impianti agrivoltaici delle linee guida 4.4.1 del PPTR: il tal senso si è espresso il TAR Puglia che, con le sentenze n. 568/2022 della Sez. II di Bari e nn. 248, 1267, 1583, 1584, 586, 1585, 1750 e 1799 del 2022 della Sez. I di Lecce, ha affermato: - che “mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrivoltaico ... la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola”;*

- [omissis]

3. *non tiene conto della non vincolatività delle linee guida 4.4.1 del PPTR: in tal senso depone inequivocabilmente l'art. 6 delle NTA del PPTR che, nell'individuare il contenuto e la valenza delle disposizioni recate, non attribuisce valore, per l'appunto, vincolante alle linee guida che definisce come “raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici [omissis].*

La Società prende atto dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione paesaggio dell'idoneità dell'area di impianto ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, del DLgs 199/2021 e rileva l'inapplicabilità al progetto delle limitazioni recate dal comma 1 bis del medesimo articolo per effetto di quanto previsto

dall'art. 5, comma 2, del DL 63/2024, convertito dalla L. 101/2024."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche**, nota prot. n. 090732/2024 del 20/02/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 90800/2024. *"[...] Alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali e in riferimento alla sovrapposizioni vincolistiche del progetto in esame con le NTA del Piano di Tutela delle Acque, la scrivente Sezione chiede integrazione documentale con esplicita indicazione circa:*

- *le specie vegetali da coltivare;*
- *le modalità di approvvigionamento idrico e le relative autorizzazioni all'emungimento.*
- *le modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di **sostenibilità** necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;*
- *le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare in relazione alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità agronomica, parti integranti dell'**autorizzazione** all'emungimento e/o allacciamento ad acquedotti rurali di cui si chiede copia;*
- *eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura.*

Per quanto sopra esposto la scrivente Sezione, si riserva l'espressione del proprio parere di competenza all'esito delle integrazioni documentali richieste".

In riferimento al suddetto parere, la Società, con nota del 10/07/2024, acquisita al procedimento, in pari data, con il prot. regionale n. 351668/2024, riscontrava nei termini che seguono:

- *"Le specie vegetali da coltivare sono: vigneti a spalliera (interfilari), olivo e rimboschimento (aree libere), piante aromatiche tipiche della macchia mediterranea quali alloro, rosmarino, timo, salvia, menta, lavanda, mirto, gariga, cistus, margherita, juncus (mitigazione perimetrale);*
- *L'approvvigionamento idrico avverrà tramite utilizzo di autobotti che trasporteranno l'acqua sull'impianto;*
- *Le modalità di coltivazione e le volumetrie idriche sono così definite:*

VITE

Il volume irriguo stagionale della vite deve contenersi tra i 1800 e i 3000 mc/ha. Esso varia in funzione dell'andamento climatico, della forma di allevamento e del tipo di vitigno usato (come anche in funzione di altre tecniche colturali).

Per una produzione ottimale, i valori dei volumi irrigui, stagionali medi suggeriti, sono per un vigneto allevato a spalliera max 1800 mc/ha. La vite è particolarmente sensibile alla carenza idrica nelle fasi di:

- *accrescimento dei tralci;*
- *prefioritura;*
- *accrescimento degli acini.*

In annate particolari con andamento invernale a decorso siccitoso, in cui si arriva al risveglio vegetativo con scarsa umidità nel terreno, si consiglia di irrigare a fine marzo per le varietà precoci e nella prima metà d'aprile per le varietà medie e tardive con non più di 500 mc/ha.

Con il metodo irriguo a pioggia, mediamente si suggerisce di effettuare, per la vite a spalliera, tre interventi irrigui da 600 mc/ha ognuno in maggio, giugno e luglio.

MAI IRRIGARE DALLA FASE DI INVAIATURA IN POI QUALUNQUE SIA IL TIPO DI VITIGNO.

Con l'irrigazione a goccia (o a zampillo), si possono mantenere intervalli irrigui più corti e far salire

massimo fino a 10 il numero degli interventi. Per ogni intervento non si deve comunque superare un volume d'adacquamento di 300 mc/ha.

OLIVO

Il volume irriguo stagionale dell'olivo deve contenersi tra i 2000 e i 3000 mc/ha. Esso varia in funzione dell'andamento climatico e della densità d'impianto. Le punte massime si raggiungono con circa 400 piante/ha (sesto d'impianto 5 x 5 mt. o 6 x 4 mt.).

IMPORTANTE:

L'olivo è particolarmente sensibile alla carenza idrica in fase di:

- accrescimento dei nuovi rami al risveglio vegetativo;
- fioritura – allegagione
- accrescimento dei frutti

In annate particolari con inverni a decorso siccitoso, in cui si arriva al risveglio vegetativo con scarsa umidità nel terreno, si consiglia di intervenire con una irrigazione (in aprile) con 500 mc/ha.

Con il metodo irriguo a pioggia, per una produzione ottimale, mediamente si suggeriscono i seguenti interventi irrigui:

- 2 interventi da 500 mc/ha ognuno tra metà MAGGIO e fine GIUGNO
- 2 interventi da 600 mc/ha ognuno tra fine GIUGNO e metà AGOSTO

Con l'irrigazione a goccia (o a zampillo), si possono mantenere intervalli irrigui più corti e fare salire massimo fino a 10 il numero degli interventi. Per ogni intervento non si deve in ogni caso superare un volume d'adacquamento di 300 mc/ha.

- Non sono previste vasche di accumulo idrico per il rilancio in agricoltura.”
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria**, nota prot. n. 397997/2024 del 05/08/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 398073/2024.

“[...] Dall'analisi degli elaborati progettuali si rileva che non esistono interferenze dell'impianto di produzione in oggetto e delle relative opere di connessione con aree del Demanio Armentizio, e si segnala che nei comuni di Cellino San Marco (BR), Mesagne (BR) e Brindisi non sono presenti tronchi tratturali appartenenti alla rete dei Tratturi di Puglia.

Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Brindisi**, con nota prot. n. 0443889/2024 del 13/09/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 444097/2024, il Servizio Territoriale Brindisi, preso atto del contenuto dell'elaborato integrativo trasmesso dalla Società, comunicava:

“Alla luce di tanto lo scrivente Servizio, a parziale rettifica del precedente parere prot. n. 74247 del 15/12/2023, rilascia nulla osta alla realizzazione del progetto con esclusione di queste ultime superfici (Fg. 2 p.lle 69-785-786-42- 154-597- 598-692 del Comune di Cellino San Marco e Fg. 187 p.lle 75-76 del Comune di Brindisi) interessate dalla presenza dei predetti alberi e che dovranno essere escluse in fase d'installazione dell'impianto in quanto occupate da colture arboree soggette a tutela di legge”.

Con successiva nota prot. n. 483943/2024 del 04/10/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 484021/2024 comunicava:

“Verificato il contenuto dell'elaborato integrativo depositato dalla “Luminora Specchione srl”, con la presente si prende atto dell'avvenuta modifica riportata per l'area n. 8 e corrispondente al Fg. 2 del Comune di Cellino San Marco p.lle 69,785, 786, 42, 154, 597, 598, 692 e per l'area 14 corrispondente al Fg. 187 del Comune di Brindisi p.lle 75,76 le quali vengono identificate come “attività agricole in corso” e che pertanto non saranno interessate da interventi.

Per tutto quanto il resto si rinvia a quanto già evidenziato e riportato nel nostro parere del 13.09.2024 prot. n. 443889”.

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio**, nota acquisita al prot. regionale n. 0361880 del 16/07/2024 e prot. regionale n. 422668/2024 del 30/08/2024, con le quali veniva trasmessa la comunicazione di cui al prot. AOO_108/PROT0003175 del 17/02/2021:

“Al fine di agevolare i proponenti nell’individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all’indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale”. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere”.

In riscontro al suddetto parere, la Società, in data 15/01/2025 ha depositato sul portale telematico regionale l’asseverazione resa ai sensi della L.R. n. 27/1995 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il progettista, l’ing. Francesco Ambron, ha attestato la *“La non interferenza dell’impianto con proprietà del demanio regionale”*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica**, nota prot. n. 0362790/2024 del 17/07/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 0362875/2024.

“[...] Dall’esame della documentazione presente nel succitato link, si evidenzia che sia l’impianto e il relativo cavidotto MT, interferiscono con elementi del reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 48 del 30/11/2009 e recepita con D.G.R. della Puglia n. 176 del 16/02/2015)

*Il predetti reticoli attraversati risultano in gestione al **Consorzio di Bonifica centro sud Puglia (Arneo)** territorialmente competente (<https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>). Non sussistendo competenze specifiche di questo Servizio, pertanto, si suggerisce di coinvolgere il ridetto Consorzio di Bonifica, quale Autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica per le aste idrografiche in gestione, ai sensi della L.R. n. 4/2012.”*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Gestione Opere Pubbliche**, nota prot. n. 20927 del 20/11/2023, acquisita al prot. regionale n. 14952 del 20/11/2023.

“[...] lo scrivente Servizio Gestione Opere Pubbliche non è soggetto competente nel procedimento autorizzativo di che trattasi e, pertanto, non è tenuto a rilasciare alcun parere in merito alla conferenza di servizi convocata [...] Nel caso di specie, dopo un controllo formale della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione “Autorizzazione Unica/Cds”, limitatamente agli

elaborati relativi alla procedura espropriativa, è emersa la necessità di completare la relativa documentazione [...].

Pertanto, in esito alla comunicazione di codesta Sezione in merito all’avvenuto caricamento, da parte della Società, dell’integrazione richiesta sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella cartella “esproprio e disponibilità”, questo Servizio provvederà ad esprimere il proprio nulla osta, per quanto di competenza e relativamente alla documentazione espropriativa”.

Con successiva nota prot. n. 0134269/2024 del 14/03/2024, acquisita al prot. regionale n. 135779/2024 del 15/03/2024 la Sezione Gestione Opere Pubbliche ha comunicato *“[...]che la Società Luminora Specchione S.r.l. ha trasmesso, con email del 27 febbraio 2024 acquisita al prot. 120932 del 07.03.2024, le integrazioni documentali richieste dallo scrivente Servizio con nota prot. 20927 del 20.11.2023, perfezionando la documentazione progettuale dettagliata al Paragrafo 2 della circolare di questa Sezione prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023.*

Pertanto, fermo restando l’efficacia della richiamata circolare, tanto si comunica per le attività di competenza, attesa la completezza documentale degli elaborati espropriativi”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, nota prot. n. 22134/2024 del 15/07/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 0358801/2024.

"[...] questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica nell'area di intervento ed in quelle contermini; in tale contesto, nella fase esecutiva si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- *con riferimento alla realizzazione dell'Area 3, si rispetti un adeguato franco di sicurezza che consenta di escludere la sovrapposizione tra la perimetrazione ad "alta pericolosità idraulica AP" del PAI e le nuove installazioni in progetto;*
 - *in ossequio agli obiettivi di sicurezza idraulica perseguiti dal PAI (art. 36 delle TA), tutte le nuove installazioni siano posizionate all'esterno delle aree allagabili a 200 anni desunte dalle simulazioni condotte (rispettando, anche in questo caso, un adeguato franco di sicurezza tra il perimetro delle mappe di allagamento e le nuove opere da realizzare); nelle aree allagabili resta comunque consentita la posa di linee elettriche interrato, purché si assicurino un'adeguata protezione delle stesse mediante idonei accorgimenti tecnico-operativi (a titolo esemplificativo: scelta appropriata della profondità dello scavo nonché dei materiali e delle modalità per il relativo ripristino);*
 - *per quanto concerne la risoluzione delle interferenze dei cavidotti interrati con i reticoli idrografici, si privilegino, ove tecnicamente possibile, modalità di attraversamento "in subalveo" di tipo non invasivo (TOC o similari); in ogni caso, le soluzioni previste non dovranno alterare il regime idraulico del corso d'acqua intercettato né compromettere la funzionalità delle opere d'arte/infrastrutture di servizio eventualmente presenti (a tale riguardo, si consiglia di concordare preventivamente, con i relativi Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);*
 - *si tengano in debito le raccomandazioni contenute nella summenzionata Relazione Geologica e Geomorfologica, valutando con attenzione l'opportunità di eseguire indagini geofisiche in sito di tipo diretto (supportate da analisi certificate di laboratorio), al fine di una più dettagliata caratterizzazione geotecnica, indispensabile per i dovuti calcoli strutturali;*
 - *le attività e gli interventi siano tali da non creare alcun pregiudizio alla tutela delle qualità delle acque superficiali e sotterranee;*
 - *sia garantito il drenaggio delle acque superficiali, anche mediante sistemi di raccolta opportunamente dimensionati, per i quali dovranno essere previste periodiche attività di controllo/monitoraggio;*
 - *si assicurino un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
 - *si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
 - *si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
 - *le attività e gli interventi siano tali da non compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;*
 - *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
 - *sia acquisito, ove previsto, il parere dell'Autorità Idraulica competente."*
- **Consorzio di Bonifica, Centro-Sud Puglia**, nota prot. n. 0003132 del 30/01/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 51234/2025.

"[...] Con la presente pertanto si comunica, per quanto di competenza, la fattibilità dell'intervento proposto a condizione che, per le interferenze di che trattasi, la Società richiedente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia oltre al rispetto del

R.D. 8 maggio 1904 n. 368.”

• **Provincia di Brindisi - Area 4 - Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente:**

Nota prot. n. n. 38015 del 16/11/2023, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 14806, comunicava che: “[...] Questa Provincia in relazione al procedimento di cui in oggetto, per gli aspetti di carattere ambientale risulta competente:

- ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2011, al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi sul suolo dei reflui domestici;
- ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2013 al rilascio dell’autorizzazione/comunicazione relativa al trattamento e scarico delle acque meteoriche.

Tanto premesso si rappresenta che, qualora le opere in questione prevedono scarichi nell’ambiente di acque meteoriche di dilavamento o reflui civili e/o altri titoli ambientali, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente il proponente dovrà presentare istanza di A.U.A ai sensi del D.P.R. 59/2013.”;

Nota prot. n. 0022722 del 10/07/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 350815/2024, esprimeva parere non favorevole al progetto in oggetto, confermando quello già espresso nell’ambito del procedimento di V.I.A. (nota prot. n. 31434 del 07/10/2022) incardinato presso il Ministero competente. In riferimento ai richiamati contributi pervenuti dalla Provincia di Brindisi, la Società controdeduceva con nota del 17/07/2024, acquisita agli atti del procedimento con il prot. n. 362871/2024:

• **Provincia di Brindisi – Area 3 Servizi Tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale**, nota prot. n. 0028819 del 13/09/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 444094/2024.

“[...]si rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. *L’estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve presentare una profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento pari a 1 m. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate solo in caso di scavi a limitato impatto ambientale e fatti salvi i requisiti di sicurezza della circolazione e integrità del corpo stradale (art. 66, c. 3 del Regolamento attuativo del Codice della strada)*
2. *Nei ripristini non potrà essere utilizzato materiale di risulta degli scavi, ma solo materiale appositamente prodotto e correttamente impiegato per tali usi;*
3. *All’atto di chiedere la concessione per l’uso dello spazio pubblico, i contenuti relativi alle interferenze dovranno essere riportati in apposita relazione, riportando esplicitamente l’identificativo della strada interessata e la lunghezza di ogni attraversamento, longitudinale o trasversale.*
4. *Restano comunque salve tutte le prescrizioni contenute nella comunicazione prot. n. 22115 del 08.07.2024, che qui si riportano in allegato.*

<p>PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE INTERFERENZE CON LA VIBILITA’ PROVINCIALE</p> <p>Il richiedente si assume la responsabilità di presentare progetti ed eseguire lavori nel rispetto delle presenti prescrizioni e di quanto previsto nel provvedimento di concessione</p>	
<p>VARIAZIONI DELLA GEOMETRIA STRADALE</p> <p>Qualsiasi variazione della geometria stradale che non sia configurabile come manutenzione dovrà rispettare i requisiti riportati nella casella seguente:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • rispondenza del progetto al Codice della Strada (DPR 285/1992) e relativo Regolamento di attuazione (DPR485/1992); • rispondenza del progetto alle prescrizioni dei DDMM 5.11.2001 e 19.04.2006, integrando in tal senso la documentazione progettuale; • in alternativa, totale reversibilità dell’intervento; • in ogni caso, specifici accordi con l’ente proprietario.

FASCE DI RISPETTO, ACCESSI, DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE	
<p>Le opere che possono ricadere in fascia di rispetto stradale (viabilità, recinzioni, alberate, costruzioni e impianti tecnologici fuori terra) si devono adeguare alle prescrizioni di cui alle seguenti norme.</p> <p>Gli elaborati descrittivi di questi aspetti devono ricadere fra quelli richiesti al paragrafo "Elaborati a corredo dell'istanza"</p>	
	<p>Fasce di rispetto e distanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992; - art. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992; - D.M. 1404/1968; - D.M. 10.09.2010;
	<p>Piantagioni e siepi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 29 de1 D. Lgs. 285/1992; - Art. 26 de1 D.P.R. 485/1992: <p>in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alberature: la distanza minima "d" delle alberature dal confine stradale è pari a 6 m; per altezze "h" maggiori degli alberi (considerate a completamento del cielo vegetativo) occorre rispettare una distanza pari a tale altezza. ($d = h$ dove $h > 6$ m) • Siepi vive: per altezza della siepe fino a 1 m si deve rispettare la distanza di 1 m; per altezza superiori a 1 m si deve rispettare la distanza di 3 m. • Recinzioni con altezza inferiore a 1 m o cordoli di altezza inferiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 1 m • Recinzioni con altezza superiore a 1 m o cordoli di altezza superiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 3 m
	<p>Fabbricati, muri e opere di sostegno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 30 del D. Lgs. 285/1992; - Art. 26 del D.P.R. 485/1992: <p>in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuove costruzioni e simili: 30 m dal confine stradale (10 m per casi previsti da1 medesimo articolo) • Muri di cinta su strade di tipo C: distanza minima di 3 metri • Armadietti: nel rispetto delle distanze previste dall'art. 20, c. 2 del Codice della strada e dell'art. 29, c.1, de1 Regolamento Attuativo, e comunque a condizione che non costituisca pericolo per la circolazione stradale lungo la strada provinciale
	<p>Intersezioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 16 del D. Lgs. 285/1992;
	<p>Curve</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 27 de1 D. Lgs. 485/1992
	<p>Accessi su strada pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 22 del D. Lgs. 285/1992; - art. 45 del D. Lgs. 285/1992;
	<p>Per quanto riguarda gli accessi privati su strada provinciale, valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati;

	<p>2. qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell'accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall'intersezione esistente, ai sensi de1'art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali);</p> <p>3. Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - all'Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi.</p>
	<p>Distanza degli aerogeneratori dalle strade: ai sensi de1 D.M. 10.09.2010, all. 4, punto 7, la distanza degli aerogeneratori dalle strade deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore, con un minimo di 150 m e comunque non inferiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, opportunamente calcolata in fase di progetto.</p>
	<p>ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI</p>
	<p>I lavori di attraversamento longitudinale vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, e. 7 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare le occupazioni longitudinali in sotterraneo vengano effettuate ove possibile "<u>adi fuori della carreggiata. possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa</u>". L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto</p>
	<p>Posizionamento dell'infrastruttura: La mancanza di spazio deve essere giustificata con apposti elaborati, come da punto seguente: "Elaborati a corredo dell'istanza"</p>
	<p>L'infrastruttura interrata va posata in: a. <i>Fascia di pertinenza esternamente alla banchina</i> (D.M. 1.10.2013, art. 5, c. 2)</p>
	<p>b. <i>In banchina</i>, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della fascia di pertinenza esterna alla banchina (art. 5, c.2), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Nel caso di banchina pavimentata, lo scavo con mini trincea può avvenire all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina concordando con l'Ente gestore della strada posizione e modalità (art. 5, c.4) ii. Nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con mini trincea deve essere posto a un minimo di 25 cm dal limite esterno della zona bitumata (art. 5, c. 4) <p>c. <i>All'interno della piattaforma</i>, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della banchina (art. 5, c.2) è consentito il posizionamento all'interno della stessa e in particolare:</p> <p>Nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo della banchina, è consentito lo scavo con mini trincea in carreggiata a condizione che tale metodologia sia stata valutata — in fase di autorizzazione del progetto da parte dell'Ente gestore della strada - di minore impatto rispetto alla tecnica tradizionale, sia rispetto alla circolazione, che alle condizioni della sovrastruttura, che per la tutela dell'infrastruttura digitale stessa.</p>
	<p>I lavori di attraversamento longitudinale con strutture sopraelevate (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 8) devono essere realizzati nelle fasce di pertinenza stradale e i sostegni verticali devono essere ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo</p>

	di impianto, ad una distanza dal margine della stradale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza, con le limitate deroghe previste dallo stesso comma.
	L'altezza delle linee elettriche aeree sul piano viabile nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all'art. 66, c. 5 del D.P.R: 495/1992.
	I manufatti di servizio (chiusini, camerette, pozzetti di ispezione ecc.) non devono alterare la sagoma della strada o le sue pertinenze (art- 5, e. 5); possono occupare la banchina pavimentata solo se particolari condizioni tecnologiche (p.e. presenza di sottoservizi) o di sito non permettono la realizzazione sotto le banchine non pavimentate
	ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI
	I lavori di attraversamento trasversale in sotterraneo vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, e.1 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare venga posizionato in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e realizzato, ove possibile, con sistema a spinta (scavi a limitato impatto ambientale di cui al D.M. 1.10.2013, art.5, c. 5 e articoli 7 e 8: perforazione orizzontale) I lavori di attraversamento trasversale con strutture sopraelevate (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 4) devono presentare sostegni opportunamente distanziati dalla sede stradale, per consentire ampliamenti e comunque a distanza non inferiore all'altezza dei sostegni misurata dal piano di campagna. L'altezza delle linee elettriche aeree sul piano viabile nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all'art. 66, c. 5 del D.P.R: 495/1992.
	Perforazioni a. Perforazioni sub orizzontali con estradosso minimo di 100 em (D.M. 1.10.2013, art. 7, e.1) b. Andamento ortogonale all'asse della strada (art. 7, e.5) c. Buche di ingresso e arrivo da concordare con l'Ente e con utilizzo di materiali atti a garantire le stesse prestazioni dei precedenti (art. 7, c. 3) d. (laddove venga interessata la piattaforma stradale) Ripristino di binder e usura previa scarifica e con superficie aumentata oltre il vano di scavo del 50-100%
	La profondità rispetto al piano della strada , banchina e/o cunetta stradale dell'estradosso dei manufatti protettivi sia non inferiore a 1 m., giusto art. 66, c. 3 del DPR 495/92;
	RIPRISTINI
	L'intervento di ripristino dovrà essere supportato da elaborati scritto-grafici a firma di tecnico abilitato dai quali si possa evincere chiaramente che l'intervento ha caratteristiche tecniche tali da: a. evitare la formazione di cedimenti differenziali; b. mantenere in efficienza il ripristino per almeno dieci anni, nelle condizioni ordinarie di traffico del tratto interessato.
	Nel caso di scavo tradizionale, i ripristini devono seguire le seguenti prescrizioni:
	1. Prevenire qualunque cedimento della sovrastruttura stradale 2. Il rinterro e ripristino deve esse fatto con "ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti

	<p>nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto - plastico della sovrastruttura” (D.M. 1.10.2013, art. 9, c. 5), anche eventualmente ricorrendo a malta cementizia (preferibilmente del tipo “geomix” ad elevato spandimento, con caratteristiche tecniche controllate) con opportuno dosaggio, così come previsto dal successivo c. 7.</p> <p>3. Il ripristino di binder e usura avviene con fresatura allargata di 1 metro su entrambi i lati dello scavo (art. 7, c. 8). Si precisa che tale larghezza è da intendersi come misura minima, in quanto il progettista dovrà valutare se le condizioni locali e lo stato della strada (presenza di ormaie, sconnessioni ecc.) richiedano un ripristino più ampio, dovendo comunque assicurare il regolare deflusso delle acque, la pendenza trasversale prevista, e che lo stesso ripristino non determini irregolarità della sezione stradale;</p> <p>4. Posa di nastro monitore a profondità di 30 cm (art. 9, e. 6);</p> <p>5. Ricoprimento minimo 100 cm dall’estradosso del cavidotto.</p>
	<p>In particolare, i ripristini dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. rispettando gli spessori minimi di cm 3 per il tappetino d’usura e di cm 5 per il binder, secondo quanto riportato nell’allegato C del C.S.A.;</p> <p>b. la miscela bituminosa deve rispecchiare quanto riportato nelle tabelle A6, A7 e A8 dell’allegato C del C.S.A.;</p> <p>c. la mano di attacco deve rispettare quanto prescritto nell’allegato E;</p> <p>d. la segnaletica orizzontale deve rispettare quanto prescritto nell’allegato F;</p> <p>e. Particolare cura dovrà essere osservata in corrispondenza dello stacco tra le zone oggetto di intervento e quelle non oggetto e senza creare alcun dislivello (scalino), né in senso longitudinale, né in senso trasversale.</p>
	<p>SICUREZZA DEL CANTIERE STRADALE</p>
	<p>I lavori dovranno peraltro essere svolti in condizioni di sicurezza ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.M. 10 luglio 2002, <i>Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo,</i> • D.M. 22 gennaio 2019, <i>Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare</i> • D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, <i>Nuovo Codice della Strada</i> • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, <i>Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada.</i>
	<p>L’eventuale presenza di sottoservizi nei tratti interessati dagli scavi dovrà essere verificata prima dell’inizio dei lavori.</p>
	<p>Sicurezza da ordigni inesplosi. Per scavi di qualsiasi tipo, ai sensi degli articoli 17, 28, c. 1 e 91, e 2- bis del D. Lgs. 81 / 2008 e s.m.i., spetta al datore di lavoro e, ove nominato, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni inesplosi.</p>
	<p>ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI</p>
	<p>La comunicazione di inizio lavori dovrà riportare gli estremi del titolo abilitativo. Il termine per dare ultimati i lavori resta fissato in 60 giorni dalla data di inizio lavori, quale risulta dalla comunicazione di cui sopra, in mancanza della quale si ritiene come inizio lavori la data di rilascio dell’autorizzazione/concessione.</p>

	<p>Informazioni relativa alla ditta esecutrice. Dovranno essere comunicati all'indirizzo provincia@pec.provincia.brindisi.it gli estremi identificativi della ditta che effettuerà i lavori ed un numero telefonico di reperibilità per eventuali interventi urgenti nonché, ove prevista, copia del titolo abilitativo di parte edilizia e del relativo elaborato tecnico.</p> <p>Sorveglianza dei lavori. Il personale sorvegliante della Provincia è incaricato di verificare il corretto svolgimento degli interventi e delle operazioni di ripristino, riferendo poi i riscontri all'Ufficio Viabilità.</p> <p>Proroghe. I termini di inizio e fine lavori sono prorogabili una sola volta su richiesta motivata del concessionario.</p> <p>Collaudo finale. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo o regolare esecuzione, corredato da opportuni elaborati tecnici "as built".</p> <p>Il Cantoniere responsabile della zona è tenuto a sorvegliare e verificare, per tutta la durata del cantiere, il rispetto dei tempi, delle prescrizioni e delle modalità d'esecuzione stabilite. Il presente parere viene rilasciato in quanto trattasi di opera di pubblica utilità.</p>
	<p>ELABORATI A CORREDO DELL'ISTANZA</p> <p>La Provincia intende acquisire, per i progetti di occupazione permanente del demanio provinciale, elaborati scritto-grafici idonei a caratterizzare l'intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento.</p> <p>Il proponente deve <u>produrre elaborati tecnici specifici, a firma di tecnico abilitato, in concomitanza delle seguenti fasi:</u></p>
	<p>a. Stipula della Convenzione;</p>
	<p>b. Soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni contenute nel presente documento;</p>
	<p>c. Collaudo finale (elaborati "as built").</p>
	<p>Nel caso di soluzioni tecniche alternative, riconducibili a sopravvenuta impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni di cui al presente documento, esse dovranno essere adeguatamente motivate negli elaborati di cui al punto "b" del presente paragrafo.</p>

- **Arpa Puglia – Dap Brindisi**, nota prot. n. 0074590 - 155 del 13/11/2023, acquisita, in pari data, al prot. regionale n. 14664 e successivamente richiamato dalla nota prot. n. 0054216 del 04/07/2024, acquisita, in pari data al prot. regionale n. 0339312/2024 e nota prot. n. 0066157 del 09/09/2024 acquisita, in pari, data al prot. regionale n. 434178/2024.

*"[...] esaminata la documentazione messa a disposizione da parte del proponente e per quanto di competenza per il procedimento di cui all'oggetto, **questa Agenzia esprime parere favorevole.**"*

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradale ed Autostradali**, nota prot. n. 0069985 del 02/10/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 478639/2024, con la quale comunica che:

"[...]si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".

In riscontro al suddetto parere, la Società ha provveduto a depositare, sul portale telematico regionale la dichiarazione, trasmessa all'Ente, con la quale l'ing. Francesco Ambron, in qualità di progettista

dell'impianto "Specchione" e delle relative opere di connessione, ha asseverato che *"l'ubicazione dell'impianto e delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio del progetto è localizzata ad una distanza superiore a 30m da impianti di trasporto pubblico"*.

- **Snam Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 211 del 15/11/2023, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 14767 del 15/11/2023.

"[...] Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società".

- **Terna S.p.A.**,

Benestare del Gestore di Rete del 22/05/2024 - Codice di rintracciabilità TERNA n. 02000711 (rif. prot. P20240054813) di cui si riportano alcuni estratti: *"[...] La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze."*

"[...] Vi informiamo inoltre che:

- *non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;*
- *al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codice pratica 201901797 della società ECOUGLIA 1 S.R.L., codice pratica 202001225 della società AMBRA SOLARE 22 SRL, codice pratica 202001136 della società ALDROSOLAR SRL, codice pratica 201900468 della società MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO SRL, codice pratica 201900906 della società INERZIA SOLARE SUD SRL, codice pratica 202000897 della società LUMINORA SQUINZANO SRL e con eventuali altri utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;*
- *tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE a 380/150 kV di Cellino San Marco dovranno essere condivise con Terna."*

La Società, con nota prot. n. 0567575/2024 del 18/11/2024, ha trasmesso *"...un pacchetto di documenti che mostra evidenza dell'avvenuto ottenimento di un nuovo benessere da parte di Terna, in virtù di un allineamento particellare, resosi necessario per proseguire con l'iter del distributore" comunicando altresì che "Nulla è cambiato rispetto a prima, solo un adempimento formale di cui ovviamente facciamo partecipe il vostro ufficio."*

- **Comune di Brindisi**, nota prot. n. 129068 del 27/11/2023, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 15138 del 27/11/2023, con la quale trasmette un contributo plurisetoriale, come di seguito:
 - *evidenziando che "risulta necessario il rispetto delle prescrizioni di base di "Corsi d'Acqua (art. 3.08)" e rimandando "le osservazioni e valutazioni all'ente competente in materia Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale"*
 - *In merito alla materia ambientale il Comune evidenziava che l'impianto "comporterebbe ulteriori impatti negativi in termini di frammentazione del territorio ed interruzione della connettività ecologica (con sottrazione effettiva di habitat) oltre ad una forte alterazione del paesaggio percepito [omissis]. Rappresentando altresì che, "l'intervento proposto dovrebbe preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili."*
 - *Con riferimento ai campi elettromagnetici demandava "alle autorità competenti la verifica degli attraversamenti e delle interferenze con altre infrastrutture, in particolare per quanto concerne*

gli impatti CEM dovuti dall'impianto proposto, dalle sue connessioni e dai possibili effetti cumulativi indotti anche dagli impianti già presenti in zona."

- In tema interferenze tra attività estrattive ed impianti alimentati da fonti rinnovabili il Comune escludeva l'eventuale presenza di cave attive o dismesse.
- Con riferimento alle misure di compensazione invitava *"il Promotore a formulare adeguata proposta di misure di compensazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avendo anche riguardo alla Legge Regionale n. 28/2022, alla Delibera della Giunta Comunale di Brindisi N. 333 del 24/10/2023 e alla Delibera di Giunta Comunale 21 novembre 2023, n. 374."*

Infine il Comune concludeva il proprio contributo evidenziando quanto di seguito:

- *"dalle ricerche d'ufficio, si rileva che la società proponente non svolge attività connesse con l'attività agricola;*
- *dalla disamina della documentazione non emerge un piano dettagliato dell'attività agricola;*
- *dalla documentazione tecnico-grafica si evince che il progetto non rispetta i requisiti di cui alle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici giugno 2022, elaborate dal coordinamento del Ministero della Transizione Ecologica-Dipartimento per l'energia;*

Tuttavia, l'impianto di cui in oggetto non può qualificarsi quale agrovoltaico. Per le osservazioni riportate in narrativa, si riporta parere non favorevole."

- **Acquedotto Pugliese S.p.A.**, nota prot. n. 46260/2024 dell'08/07/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 342737/2024.

"[...]si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono in alcun modo con opere acquedottistiche gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A.

Premesso quanto sopra, questa Società pertanto, per quanto di propria competenza, rilascia il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi"

- **Anas S.p.A.**, nota prot. n. 233858 del 19/03/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 141729/2024.

"[...] si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada."

- **Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)**, nota prot. n. ENAC-APB- 15/02/2024-0021608-P

"Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con la quale è stata richiesta la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Sulla base di quanto previsto al cap. 4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti "valutazione e limitazione ostacoli", visto il parere formulato da ENAV S.p.A. con la nota rif. B), nonché in esito all'istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione, si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico"

- **R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana**, nota prot. n. 0001346 del 21/11/2023, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 14978.

"Dall'esame degli elaborati progettuali depositati sul sito web, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione [...]"

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – articolazione regionale competente per le attività espropriative, con nota prot. n. 0134269/2024 del 14/03/2024, acquisita al prot. regionale n.

135779/2024 del 15/03/2024, ha comunicato *“che la Società Luminora Specchione S.r.l. ha trasmesso, con email del 27 febbraio 2024 acquisita al prot. 120932 del 07.03.2024, le integrazioni documentali richieste dallo scrivente Servizio con nota prot. 20927 del 20.11.2023, perfezionando la documentazione progettuale dettagliata al Paragrafo 2 della circolare di questa Sezione prot. AOO_064- 20742 del 16.11.2023”;*

- questa Sezione precedente, con nota prot. n. 548445/2024 del 07/11/2024, ha provveduto a trasmettere la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente Sezione il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la citata nota, i Comuni di Cellino San Marco (BR), Mesagne (BR) e Brindisi (BR) sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. con il consequenziale riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;
- il Comune di Brindisi, con nota acquisita al prot. n. 615875/2024 dell’11/12/2024, notificava l’attestazione di avvenuta pubblicazione - nr. di registro 5364 dell’08/11/2024;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 6306369/2024 e n. 630647/2024 del 18/12/2024 trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni effettuate sui giornali nonché le evidenze delle avvenute pubblicazioni sull’Albo Pretorio del Comune di Cellino San Marco (pubblicazione n. reg. 1443 del 21/11/2024), Mesagne (pubblicazione n. reg. 4363 del 15/11/2024);
- dalle pubblicazioni dell’Avviso di cui sopra non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

CONSIDERATO CHE, con riferimento al richiamato parere della **Provincia di Brindisi - Area 4 - Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente**, nota prot. n. 38015 del 16/11/2023, in merito *al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi sul suolo dei reflui domestici ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2011* questo Ufficio:

- preso atto delle controdeduzioni trasmesse dalla Società con nota del 17/07/2024, acquisita agli atti del procedimento con il prot. n. 362871/2024: *“[...] in merito alla nota prot. n. 38015 del 16/11/2023 [...] sottolinea che relativamente agli scarichi delle acque riguardanti la Stazione Elettrica [...] la relativa autorizzazione verrà richiesta a valle del rilascio dell’AU e prima dell’avvio dei lavori secondo quanto previsto dai rr 26/2011 e 26/2013;*
- tenuto conto che il proponente, ha depositato sul Portale Sistema Puglia dichiarazione firmata del 13/01/2025 come di seguito: *“Relativamente al rilascio dei titoli autorizzativi per gli scarichi al suolo, si riserva di effettuare le verifiche del caso e di richiedere un’eventuale istanza di autorizzazione agli scarichi, ove necessaria, a valle del rilascio dell’Autorizzazione Unica e prima dell’avvio dei lavori, secondo quanto previsto dai RR 26/2011 e 26/2013”;*

prescrive che la Luminora Specchione S.r.l. dovrà, prima dell’inizio dei lavori, produrre la richiesta di autorizzazione agli scarichi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla soluzione di connessione (Codice pratica TERNA: 202000711) si rappresenta che:

- in data 21/04/2020 la Powertis S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 35 MW nel Comune di Cellino San Marco (BR);
- in data 24/07/2020, con lettera prot. TERNA/P20200046668, Terna S.p.A. ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna

a 150 kV sulla sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea a 380 kV "Brindisi Sud – Galatina";

- in data 02/11/2020 la Società Powertis S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 27/05/2021, con lettera prot. TERNA/P20210043673, Terna S.p.A. ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società Luminora Specchione S.r.l.
- in data 19/04/2024 la Luminora Specchione S.r.l. ha trasmesso tramite portale CRM la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società, con nota acquisita al prot. n. 108657/2025 del 28/02/2025, ha depositato:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", firmato digitalmente e depositato nella Sezione C "Progetto Definitivo" presente sul portale Sistema Puglia, comprensivo degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server.
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 29605/2025 del 21/01/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere **favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 30 (*Norme in materia di tutela*

delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale), a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;

- in data 26/02/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 112924 del 04/03/2025 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, successivamente registrato con il numero 26502 del 10/03/2025.

Il progetto definitivo, depositato dalla Società sul portale Sistema Puglia, fa parte integrante del presente atto;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione di informativa antimafia PR_RMUTG_Ingresso_0037741_20250129 fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, per cui la presente determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta informativa antimafia non favorevole.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (agrivoltaico) di potenza nominale prevista pari a 41,45 MWp in DC e 35,00 MW in AC, da realizzarsi nei comuni di Cellino San Marco (BR), Mesagne (BR) e Brindisi, località "Specchione";
- collegamento MT dalla cabina di raccolta alla sottostazione MT/AT;
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), condivisa con altri produttori e allacciata in antenna a 150 kV con la futura SE RTN di trasformazione 380/150 kV, e del relativo cavidotto AT di raccordo con la futura SE Cellino San Marco di cui al successivo punto;
- una nuova stazione elettrica di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel comune di Cellino San Marco (BR);
- raccordi a 380 kV dalla stazione di cui al punto precedente alla linea Brindisi Sud - Galatina;
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Gabriele Dizono

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- x neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
 - D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
 - la L.R. n. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
 - la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
 - la L.R. n. 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, “*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*”;
 - il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*”;
- per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE sussistono le condizioni di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 84929 del 25/05/2023 ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 04/05/2023, resa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha espresso “*giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto agrivoltaico con produzione agricola e di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da ubicarsi in località Specchione in agro dei comuni di Brindisi, Cellino San Marco e Mesagne (BR) con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, proposto dalla Luminora Specchione s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 22 dell’11 luglio 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- Con riferimento alla procedura paesaggistica:

- Con nota del 23/03/2024, in atti al prot. n. 0149061/2024, la Società ha chiesto il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica;
- la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. I. n. 0396676/2024 del 05/08/2024, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento in quanto *“in contrasto con le previsioni e gli obiettivi del PPTR”*, rilevando altresì che l'intervento comporterebbe *“pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito “Campagna Brindisina”*.
- sul punto, tuttavia la Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 17/05/2023, aveva già riferito quanto segue:
 - il Ministero della Cultura, nel parere assorbito nel procedimento VIA, rappresentava che *“l'area di intervento ricade negli ambiti territoriali de “La campagna brindisina”, figura territoriale “Campagna irrigua della piana brindisina” di cui al PPTR;*
 - nel predetto parere, rappresentava altresì che *“il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del d.lgs n. 42 del 2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'articolo 136” ed inoltre che “non risultano interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'articolo 142 dello stesso decreto”;*
 - la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nel parere n. 22 del 11/07/2022 allegato al citato DPCM, dava atto che la Società aveva verificato la compatibilità dell'opera rispetto agli atti di pianificazione e regolamentazione urbanistica e territoriale e che dalla verifica del contesto territoriale di riferimento era da considerarsi valida la scelta progettuale.

Pertanto, a valle delle precedenti considerazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri riferiva che *“dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché della valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opere di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica”*.

- Con riferimento alla componente agricola:
 - la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, con nota prot. n. 0443889/2024 del 13/09/2024 rilasciava nulla-osta alla realizzazione del progetto con esclusione di superfici interessate da colture arboree soggette a tutela di legge;
 - la Società, in riscontro al predetto parere, depositava sul portale telematico regionale nuovo layout con stralcio dei moduli fotovoltaici con le aree di cui al precedente parere;
 - *il Servizio Territoriale di Brindisi, con successiva nota prot. n. 483943/2024, prendeva atto della modifica del layout con recepimento, per le aree di cui ai precedenti punti, della destinazione funzionale ad “attività agricole in corso” e pertanto non più interessate da interventi.*
- la comunicazione di cui al prot. n. 29605/2025 del 21/01/2025 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese, anche relativi ad attività alimentate con combustibili di natura fossile al di fuori dei casi di cui

all'art. 1, commi 36 e 37, della L. n. 239/2004.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Luminora Specchione S.r.l.** in data 26/02/2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Luminora Specchione S.r.l.** con nota prot. n. 108657 del 28/02/2025, l'avvenuto deposito sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione C "Progetti Definitivi", del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (agrivoltaico) e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- la **Luminora Specchione S.r.l.**, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare un Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (PUT) unificato, che comprenda sia le opere di progetto che quelle relative alla realizzazione della Stazione Elettrica, integrato secondo le prescrizioni di cui al **Parere n. 22 del 11/07/2022** espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (rif. condizione n. 12) ;
- la Società dovrà altresì, prima dell'inizio dei lavori, produrre la richiesta di autorizzazione agli scarichi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 29605/2025 del 21/01/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario, confermati dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Luminora Specchione S.r.l. con sede legale in Milano (MI), via Mike Bongiorno n. 13, (P.Iva 15448121002)** dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (agrivoltaico) di potenza nominale prevista pari a 41,45 MWp in DC e 35,00 MW in AC, da realizzarsi nei comuni di Cellino San Marco (BR), Mesagne (BR) e Brindisi, località "Specchione";
- collegamento MT dalla cabina di raccolta alla sottostazione MT/AT;
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), condivisa con altri produttori e allacciata

in antenna a 150 kV con la futura SE RTN di trasformazione 380/150 kV, e del relativo cavidotto AT di raccordo con la futura SE Cellino San Marco di cui al successivo punto;

- una nuova stazione elettrica di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel comune di Cellino San Marco (BR);
- raccordi a 380 kV dalla stazione di cui al punto precedente alla linea Brindisi Sud - Galatina;
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Luminora Specchione S.r.l.**, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (agrivoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale

dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, laddove si renda necessario, per le sole opere di connessione alla Rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 29605/2025 del 21/01/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la **decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,

- Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
 - la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di acquisizione della documentazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011, ostativa o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 50 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso
 - alla Segreteria della Giunta;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni, qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Territoriali e di Vigilanza – Divisione XII – Ispettorato Territoriale (Case del Made in Italy) Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche e Sezione Risorse idriche della Regione Puglia;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
 - Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Provinciale di Brindisi Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Brindisi;
 - alla Provincia di Brindisi:
 - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale;
 - Servizi Tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale;
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - al Consorzio di Bonifica, Centro-Sud Puglia;
 - ad Arpa Puglia, DAP di Brindisi;
 - al Comune di Brindisi (BR);
 - al Comune di Cellino San Marco (BR);
 - al Comune di Mesagne (BR);
 - ad ENAC;

- ad Anas S.p.a.
- ad AQP S.p.A.
- ad InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- alla **Luminora Specchione S.r.l.** in qualità di destinatario diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Gabriele Dizonno

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace